REGOLAMENTO (CEE) N. 219/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

che stabilisce i tassi di conversione agricoli e altre conseguenze del riallineamento monetario del 30 gennaio 1993 e che modifica il regolamento (CEE) n. 204/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 1, lettera c) e d), l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 1, lettera c), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3813/92, il coefficiente correttore è modificato in occasione di ciascun riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo, in funzione della rivalutazione del tasso centrale della moneta fissa che presenta la rivalutazione più elevata rispetto all'ecu ; che, per quanto riguarda il riallineamento del 30 gennaio 1993, la modifica del coefficiente correttore si basa su una rivalutazione dello 0,87 % ;

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 182/93 della Commissione (2) ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92, è necessario adattare immediatamente il tasso di conversione agricolo della sterlina irlandese, moneta per la quale il riallineamento monetario del 30 gennaio 1993 comporta un divario monetario superiore a 4 punti, in modo da lasciare in essere un divario inferiore o uguale a 2 punti ; che il citato paragrafo dispone che, in caso di riallineamento monetario, il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante è modificato quando il divario monetario relative all'ultimo periodo di riferimento supera i 2 punti ; che, in tal caso, il nuovo tasso di conversione agricolo è fissato riducendo della metà tale divario monetario ; che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 1° al 2 febbraio 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana e la lira sterlina ;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92, della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3) un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti ; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato è avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso ; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato ;

considerando che è opportuno adeguare il periodo di riferimento di base, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3819/92, per tener conto della fissazione dei tassi di conversione agricoli in seguito al riallineamento monetario del 30 gennaio 1993 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 204/93 della Commissione (4) ha sospeso la prefissazione del tasso di conversione agricolo della sterlina irlandese per le domande presentate dal 1° al 3 febbraio 1993 ; che è possibile ripristinare la prefissazione in base ai tassi di conversione fissati dal presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il coefficiente di correttore di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3813/92 è fissato a 1,205454.

Articolo 2

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato 1.

Articolo 3

Nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92, il tasso di convesione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II :

— tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure

— tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 56.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.
(4) GU n. L 24 dell'1. 2. 1993, pag. 1.

Articolo 4

Il periodo di riferimento di base, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3819/92, che termina il 1° febbraio 1993, inizia il 3 febbraio 1993.

Articolo 5

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 204/93, il periodo « dal 1° al 3 febbraio 1993 » è sostituito dal periodo « dal 1° al 2 febbraio 1993 ».

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 182/93 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	48,5563	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,97989	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	310,351	dracme greche
	166,075	pesete spagnole
	7,89563	franchi francesi
	0,957268	sterline irlandesi
	2 156,72	lire italiane
	2,65256	fiorini olandesi
	209,523	scudi portoghesi
	0,968391	lire sterline

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	46,6888	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	50,5795	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,63451	corone danesi		9,35405	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	298,414	dracme greche		323,282	dracme greche
	159,688	pesete spagnole		172,995	pesete spagnole
	7,59195	franchi francesi		8,22461	franchi francesi
	0,920450	sterline irlandesi		0,997154	sterline irlandesi
	2 073,77	lire italiane		2 246,58	lire italiane
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	201,464	scudi portoghesi		218,253	scudi portoghesi
	0,931145	lire sterline		1,00874	lire sterline